APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 5

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento n. 160/66 l'importazione dagli altri Stati membri e l'esportazione verso gli altri Stati membri, in regime comunitario, non e' consentita per le merci di cui all'art. 1 del presente decreto che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 7 del Regolamento su citato. La disposizione del precedente comma non si applica alle merci destinate ad uno Stato membro quando la loro fabbricazione sia stata eseguita per conto di committenti esteri.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it